



**ProLitteris**

Società svizzera per i diritti degli autori d'arte letteraria e visuale

**SSA**

Société Suisse des Auteurs, société coopérative

**SUISA**

Cooperativa degli autori ed editori di musica

**SUISSIMAGE**

Cooperativa svizzera per i diritti d'autore di opere audiovisive

**SWISSPERFORM**

Società svizzera per i diritti di protezione affini

---

**Tariffa comune 4e 2015 – 2016**

***Indennità sui supporti di memoria digitali nei telefoni cellulari  
utilizzati per la registrazione privata***

Approvata dalla Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini il 25 novembre 2014. Pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio n. 239 del 10 dicembre 2014.

Società di gestione

**SUISA**

Via Soldino 9, 6900 Lugano, Telefono +41 91 950 08 28, Fax +41 91 950 08 29  
Bellariastrasse 82, 8038 Zürich, Telefon +41 44 485 66 66, Fax +41 44 482 43 33  
Av. du Grammont 11bis, 1007 Lausanne, Téléphone +41 21 614 32 32, Fax +41 21 614 32 42

<http://www.suisa.ch> E-Mail: [suisa@suisa.ch](mailto:suisa@suisa.ch)

## 1. Oggetto della tariffa

1.1 La tariffa concerne l'indennità prevista dall'art. 20, cpv. 3, della Legge federale svizzera sul diritto d'autore, risp. art. 23, cpv. 3, della Legge sul diritto d'autore del Liechtenstein, relativamente alla copia privata di opere e prestazioni, protette dal diritto d'autore o dai diritti di protezione affini, su microchip, hard disk e supporti di dati digitali simili (qui di seguito denominata "copia privata" su "supporti di dati vergini"). In base alla presente tariffa, per "supporti di dati digitali" si intendono le carte chip (memorie flash) e gli hard disk installati nei telefoni cellulari o venduti ai consumatori unitamente ai suddetti apparecchi e che si prestano alla registrazione e all'ascolto di opere e prestazioni protette.

Per i supporti vergini in tali apparecchi è dovuta un'indennità in base a questa tariffa, a condizione che l'apparecchio che contiene la memoria consenta la memorizzazione di contenuti audio, audiovisivi o visivi tramite una connessione con un PC o un altro apparecchio, o direttamente da Internet, come anche la diffusione di tali contenuti.

1.2 Non rientrano in questa tariffa le utilizzazioni di opere per uso proprio in base all'art. 20, cpv. 2 della Legge federale sul diritto d'autore svizzero, e dell'art. 23, cpv. 2, della Legge sul diritto d'autore del Liechtenstein.

1.3 La presente tariffa non disciplina la copia privata su altri supporti sonori o audiovisivi vergini quali audio o videocassette vergini, minidisc, DAT, CD-R/RW Audio, CD-R data e DVD registrabili (TC 4), supporti di memoria digitali quali microchip e hard disk per apparecchi di registrazione audio o audiovisivi (TC 4d) oppure per Tablet PC (TC 4f).

## 2. Produttori e importatori

2.1 La tariffa concerne produttori e importatori di supporti di dati vergini.

2.2 Per produttori si intendono quelle persone che producono in Svizzera o nel Liechtenstein dei supporti di dati vergini e li mettono in commercio o li offrono direttamente ai consumatori, sotto la loro forma giuridica abituale.

2.3 Sono considerati importatori le persone che importano dall'estero in Svizzera o nel Liechtenstein dei supporti di dati vergini, sia per utilizzarli personalmente, sia per metterli in commercio, sia per offrirli direttamente ai consumatori. Le persone private che, al passaggio della frontiera, hanno con sé dei singoli supporti di dati vergini in telefoni cellulari per un uso proprio non sono considerati degli importatori ai sensi della presente tariffa per ragioni legate alla proporzionalità.

2.4 Sono inoltre considerati importatori i fornitori stranieri che offrono per corrispondenza dei supporti di dati vergini ai consumatori in Svizzera o nel Liechtenstein, che vengono percepiti dai consumatori come dei fornitori svizzeri o del Principato del Liechtenstein.

2.5 La presente tariffa concerne pure i supporti di dati registrati, nella misura in cui gli stessi sono commercializzati in vista di un utilizzo come supporti di memoria per la realizzazione di copie private.

### 3. Società di riscossione, rappresentante, esonero

3.1 La SUIISA è per questa tariffa rappresentante delle seguenti società di riscossione:

PROLITTERIS  
SOCIETE SUISSE DES AUTEURS  
SUIISA  
SUISSIMAGE  
SWISSPERFORM

3.2 I produttori e gli importatori vengono esonerati, con il pagamento dell'indennità in base a questa tariffa, da pretese relative al diritto d'autore e ai diritti di protezione affini per supporti di dati vergini, consegnati a consumatori o commercianti al dettaglio in Svizzera o nel Liechtenstein.

### 4. Indennità

4.1 L'indennità dipende dalla capacità di memoria e ammonta per ogni Gigabyte (GB) a:

	<u>Diritti d'autore</u>	<u>Diritti di protezione affini</u>	<u>Totale</u>
- fino a 4 GB compresi	CHF 0.091	CHF 0.029	CHF 0.12
- fino a 8 GB compresi	CHF 0.076	CHF 0.024	CHF 0.10
- fino a 16 GB compresi	CHF 0.061	CHF 0.019	CHF 0.08
- fino a 32 GB compresi	CHF 0.053	CHF 0.017	CHF 0.07
- fino a 64 GB compresi	CHF 0.046	CHF 0.014	CHF 0.06

Per gli apparecchi che hanno una capacità di memoria superiore a 64 GB, la regolamentazione prevede: l'indennità sui supporti vergini viene calcolata per GB in base agli importi applicati per apparecchi con una capacità di memoria fino a 64 GB compresi e ammonta tuttavia al massimo all'2 % del prezzo di catalogo del prodotto. Le associazioni dei consumatori che partecipano alla negoziazione della presente tariffa, informano la SUIISA dell'esistenza di un motivo di riduzione entro il giorno 20 del mese. Per i prodotti oggetto di una riduzione, l'indennità sui supporti vergini entrerà in vigore il primo giorno del mese seguente.

Frazioni di un GB vengono considerate un GB intero.

4.2 A decorrere dal passaggio in giudicato dell'approvazione della presente tariffa, l'indennità viene raddoppiata per i supporti vergini che non sono stati notificati alla SUIISA conformemente alle disposizioni della presente tariffa, nonostante un richiamo scritto.

4.3 I membri di influenti associazioni di produttori o importatori che sostengono le società di gestione nella loro attività, beneficiano di un ribasso del 5 % se rispettano tutte le condizioni tariffarie.

- 4.4 Le indennità previste dalla presente tariffa si intendono senza l'imposta sul valore aggiunto. Se quest'ultima va versata in virtù di un obiettivo obbligo fiscale cogente o dell'esercizio di un diritto d'opzione, essa è dovuta in aggiunta dal cliente al tasso d'imposta in vigore (2015: tasso normale 8 %, tasso ridotto 2.5 %).

## **5. Inizio dell'obbligo di versamento dell'indennità**

Se le disposizioni o le condizioni contrattuali con la SUI SA non prevedono diversamente, l'obbligo di versamento delle indennità ha inizio:

- 5.1 per l'importatore: al momento dell'importazione in Svizzera.
- 5.2 per il produttore: al momento della consegna proveniente dalla sua fabbrica o dai suoi magazzini.

## **6. Rimborso**

- 6.1 Le indennità pagate vengono rimborsate al produttore o all'importatore per supporti di dati vergini, di cui si può provare che siano stati esportati dalla Svizzera.
- 6.2 Il rimborso viene calcolato sulle indennità dovute.

## **7. Conteggio**

- 7.1 Produttori e importatori forniscono alla SUI SA tutte le indicazioni necessarie per il calcolo delle indennità, in particolare per ciascuna categoria di supporti soggetti a indennità:
- il numero dei supporti di dati vergini prodotti o importati e la loro capacità di memoria, nonché il numero degli apparecchi prodotti o importati.
  - il numero dei supporti di dati vergini esportati e la loro capacità di memoria, nonché il numero degli apparecchi esportati, con accluse le copie dei relativi documenti doganali.
- 7.2 Queste indicazioni e questi giustificativi vanno inoltrati, salvo accordo contrario, mensilmente entro 20 giorni dalla fine di ogni mese.
- 7.3 Produttori e importatori consentono alla SUI SA, su richiesta, la verifica – per scopi di controllo delle indicazioni – dei libri contabili e dei magazzini. La SUI SA può richiedere la relativa conferma dell'organo di controllo del produttore o importatore. La verifica può essere effettuata da un terzo indipendente, i cui costi sono a carico del produttore o importatore, qualora dalla verifica risultino indicazioni incomplete o inesatte, in caso contrario di colui che ne ha fatto richiesta.
- 7.4 Qualora le indicazioni non vengano inoltrate neanche dopo sollecito per iscritto entro il termine stabilito, la SUI SA può effettuare o far effettuare gli opportuni accertamenti a spese del produttore o dell'importatore; essa può inoltre stimare le indicazioni e,

basandosi su questa stima, allestire una fattura. Le fatture emesse sulla base di una stima sono considerate come accettate dai produttori o dagli importatori se le indicazioni complete e veritiere non vengono fornite dagli stessi entro i 30 giorni seguenti la data della fattura stimata.

## **8. Pagamenti**

- 8.1 Tutte le fatture della SUIISA vanno pagate entro 30 giorni.
- 8.2 Se i clienti non dovessero far fronte, o far fronte solo parzialmente, ai loro impegni la SUIISA può richiedere il pagamento di acconti mensili o con altra scadenza, nonché garanzie.

## **9. Periodo di validità**

- 9.1 La presente tariffa entra in vigore il 1° gennaio 2015 ed è applicabile a tutti i supporti di dati vergini venduti a partire da questa data ai commercianti al dettaglio oppure direttamente ai consumatori dagli importatori o dai produttori. Essa è valida fino al 31 dicembre 2016.
- 9.2 In caso di mutamento sostanziale delle circostanze, la presente tariffa può essere riveduta prima della scadenza.